



# COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

**(All. A)**

## **Regolamento dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Sabaudia**

### **ARTICOLO 1**

#### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n°. 23 del 14 Marzo 2011 ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs n° 446/1997.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge, di qualsiasi ordine e grado.
3. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ed in particolare l'istituzione ed il potenziamento dei servizi pubblici locali, con particolare attenzione al trasporto ecosostenibile dei turisti sul lungomare.
4. Il rispetto del vincolo di destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno, e il monitoraggio dell'effettivo utilizzo e/o ulteriori priorità di cui al punto 3, sarà definito da uno strumento partecipato fra operatori ed ente attraverso la creazione di una consulta.

### **ARTICOLO 2**

#### **SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non è residente nel Comune di Sabaudia, o iscritto all'anagrafe di questo Ente come residente all'estero.

### **ARTICOLO 3**

#### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. Minori entro il sedicesimo anno di età.
  - b. Lavoratori delle strutture ricettive con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune di Sabaudia.
  - c. Soggetti diversamente abili con accompagnatore; genitori di minori diversamente abili.



# COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

- d. Operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare.
- e. Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
- f. Appartenenti alle forze dell'ordine e/o alle forze armate, vigili del fuoco e componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il Comune di Sabaudia per lo svolgimento di attività nel periodo estivo.
- g. Esenzione per chi alloggia per motivi di lavoro con un rapporto convenzionato.

2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi compresi dal 1° gennaio al 15 marzo e dal 1° ottobre al 30 novembre.

3. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che conserverà copia, di apposita certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o lavorativo.

## **ARTICOLO 4**

### **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è determinata annualmente dalla Giunta comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione trova applicazione l'imposta determinata per l'esercizio del precedente o da ultima approvata. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Per gli alberghi, per i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle" o ad altra modalità di classificazione prevista dalla normativa regionale e comunque entro un limite massimo e minimo stabilito dalla normativa medesima.
3. In assenza di classificazione l'imposta è determinata nel valore minimo.
4. L'imposta si applica fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi per viaggi individuali e fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi per viaggi di gruppo con almeno 20 (venti) partecipanti.

## **ARTICOLO 5**

### **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VERSAMENTI**



# COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, in appositi spazi, sia all'interno della struttura che in quelli web del proprio sito o sui siti booking.
2. Entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, unitamente al relativo periodo di permanenza. Unitamente alle presenze imponibili è necessario comunicare soggetti e pernottamenti.
3. Per la comunicazione di cui al presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica predisposta dal Comune.
4. I moduli di cui al comma 2, debitamente compilati e sottoscritti, sono trasmessi al Comune tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (consegna a mano, posta, fax, posta certificata). Il comune attiverà anche un sistema di comunicazione telematica per semplificare le operazioni di comunicazione.
5. Il gestore della struttura ricettiva provvederà a richiedere ai soggetti di cui all'art. 2, il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di quietanza.
6. Le somme riscosse a titolo d'imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare, devono essere versate entro il giorno 20 del mese successivo unitamente alla comunicazione di cui al comma 3.
7. Il versamento delle somme di cui sopra, deve avvenire con le seguenti modalità:
  - a. Mediante bollettino postale
  - b. Mediante bonifico bancario
  - c. Mediante bonifico in tesoreria
8. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Sabaudia.

## **ARTICOLO 6**

### **DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
  - a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.



# COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

## ARTICOLO 7

### SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' art. 16 del Decreto Legislativo 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione, di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## ARTICOLO 8

### RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui la D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R. D. n. 639 del 1910.

## ARTICOLO 9

### RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.



# COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori a 5,00 euro.

## **ARTICOLO 10**

### **CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

## **ARTICOLO 11**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 15 giugno 2013.

2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. n. 4, comma 3 del D. Lgs. n°. 23 del 2011.

3. Nel caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme tributarie.